

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2047

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

—————

Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,
in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione del diritto positivo, le istanze sociali ad una interpretazione dello stesso più attinente al comune sentire, la giurisprudenza più attenta a redimere contrasti costituzionali e ad allargare la tutela giuridica delle vittime della strada, rimuovendo le discriminazioni attualmente esistenti, portano a ritenere necessaria la modifica di alcune norme del codice civile e l'inserimento di altre innovative.

Anche le direttive comunitarie e le sentenze della Corte europea di giustizia hanno precipuamente stabilito l'obbligo per gli Stati aderenti all'Unione di dotarsi di normative che possano migliorare la tutela del consumatore.

Com'è noto, la direttiva 90/314 CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, si inserì nel più ampio contesto di quella politica di tutela del consumatore che conosce ormai da qualche decennio interessanti e significativi sviluppi non solo negli Stati membri ma anche a livello comunitario. Oggetto inizialmente di sporadiche ed occasionali misure adottate sulla base dell'articolo 100 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (divenuto articolo 94 del Trattato CE), l'azione comunitaria per la protezione dei consumatori ha poi trovato, con l'Atto unico europeo del 1986 prima e con il Trattato di Maastricht del 1992 dopo, esplicita menzione ed una più agile base giuridica nell'articolo 129A (ora articolo 153 del Trattato CE). Sono state così via via adottate numerose ed importanti direttive che hanno preso direttamente in conto le esigenze di protezione dei consumatori coniugandole con quelle sottostanti alla realizzazione del mercato interno e alla progressiva liberalizzazione della circolazione di beni e persone tra gli Stati membri. In particolare, tali direttive si sono

concentrate su aspetti specifici di volta in volta apparsi meritevoli di una disciplina comune, segnatamente per quanto concerne il diritto dei contratti e della responsabilità civile.

Ai sensi dell'articolo 8 della citata direttiva 90/314/CEE, peraltro: «Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore».

La Corte europea di giustizia, con sentenza del 10 luglio 1997, relativa alla causa C-261/95, ha statuito, in particolare, che «le condizioni relative ai termini stabiliti dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna (principio dell'equivalenza), e non possono essere congegnate in modo da rendere impossibile in pratica o eccessivamente difficile il risarcimento (principio di effettività)».

La nota direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, ed il termine di prescrizione è stato fissato in tre anni mentre la garanzia su tutte le merci vendute è stata elevata a due anni.

L'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C364 del 18 dicembre 2000, si occupa espressamente della tutela dei consumatori e recita: «Nelle politiche dell'Unione è garantito un

livello elevato di protezione dei consumatori».

Da tali considerazioni e riferimenti emerge con chiarezza la necessità di adeguare la nostra normativa vigente modificando alcune norme che ostacolano la tutela degli utenti e consumatori e si pongono in contrasto con le direttive europee prima richiamate.

Modifiche al codice civile

Art. 1. L'attuale interpretazione dell'articolo 2059, che non prevede la risarcibilità dal danno morale allorchè la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia accertata in virtù delle presunzioni di colpa contenute nell'articolo 2054, contrasta con gli articoli 2 e 3 della Costituzione (è stata infatti sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Roma). Inoltre la norma appare giustificata dall'esigenza di dare tutela e certezza del diritto alle vittime della strada evitando differenze di trattamento.

Art. 2. Il diritto al risarcimento del danno vede una incomprensibile sperequazione del termine prescrizione a seconda se il danno venga causato da un fatto illecito generico o dalla circolazione di veicoli.

Invero, anche il danno prodotto dalla circolazione di veicoli è provocato, generalmente, da un fatto illecito, provato o presunto (articolo 2054 del codice civile), e non si comprende come il termine di prescrizione sia così diverso. Inoltre dovrebbe considerarsi come per i fatti illeciti di cui al secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile non sia in vigore alcuna normativa che imponga l'assicurazione obbligatoria, mentre per quelli derivanti dalla circolazione dei veicoli tale previsione esiste dal 1969. Appare evidente la necessità di adeguare la norma equiparandola, almeno per le lesioni personali, a quella introdotta nel 1988 per i danni da prodotti difettosi (articolo 13 del ci-

tato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, di recepimento della direttiva 85/374/CEE).

Anche in riferimento al terzo comma dello stesso articolo 2947 del codice civile, la giurisprudenza ha lungamente dibattuto sulla effettiva valenza della vigente disposizione concludendo infine che la mancanza di querela rendesse inapplicabile all'azione civile il più lungo termine di prescrizione. Per evitare la presentazione di querele al solo fine di allungare il termine prescrizione sarebbe opportuno specificare che in ogni ipotesi di sussistenza di un fatto reato, come peraltro avviene per il risarcimento del danno morale, il termine di prescrizione sia quello attribuito al reato.

Art. 3. L'attuale prescrizione annuale rende eccessivamente gravosa la posizione degli utenti consumatori, spesso ignari che senza atti interattivi idonei il loro diritto si estingue. In Europa, quello italiano risulta il termine più breve. La modifica proposta equiparerebbe la prescrizione a quella già più volte citata, introdotta con l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di prodotti difettosi.

Invero, le lesioni permanenti possono essere valutate solo alcuni mesi dopo l'evento di danno mentre nel frattempo è decorsa buona parte del termine. Anche le malattie possono avere un decorso lungo che può rendere difficile all'assicurato il valido esercizio entro l'anno del diritto al risarcimento. La tutela dei consumatori, così sentita nell'Unione europea, deve essere ampliata con un termine prescrizione adeguato alla tipologia dell'evento che con la polizza si garantisce, rendendo effettivo il sinallagma contrattuale.

Modifiche al codice di procedura civile

Art. 4. Risulta ormai difficile riuscire a notificare un decreto ingiuntivo, specie se

provvisoriamente esecutivo, a causa dei tempi tecnici degli uffici preposti e soprattutto di quelli degli uffici del registro, entro gli attuali 60 e 90 giorni. L'onere delle disfunzioni finisce per ricadere sul cittadino, che rischia di pagare la tassa di registro senza poi riuscire a notificare in tempo utile il decreto ingiuntivo. Inoltre tale evenienza ha conseguenze di responsabilità professionale sugli avvocati senza loro colpa effettiva.

Meglio sarebbe prevedere che la tassa di registro venga corrisposta successivamente o a mezzo di ruolo esattoriale (come ormai per il versamento del contributo unificato), e indipendentemente dal rilascio della copia

esecutiva. Lo Stato non può bloccare l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale per garantirsi il versamento anticipato di una tassa.

Art. 5. Anche tale modifica discende dal principio che lo Stato non può criptare un provvedimento giurisdizionale al solo fine di obbligare la parte (quella vittoriosa) a pagare la tassa di registro. Anche in questo caso sarebbe opportuno modificare la normativa equiparandola a quella introdotta per il contributo unificato prevedendo la riscossione successiva al rilascio delle copia esecutiva, anche a mezzo di ruolo esattoriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel titolo VII del Libro IV del codice civile, dopo l'articolo 2059 è inserito il seguente:

«Art. 2059-bis. - (*Risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla circolazione dei veicoli e natanti*). Il danno non patrimoniale viene risarcito anche qualora la responsabilità dell'autore dell'illecito sia accertata in base alle presunzioni previste dall'articolo 2054».

Art. 2.

1. All'articolo 2947 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «si prescrive in due anni» sono aggiunte le seguenti: «se relativo a danni materiali e in tre anni se relativo a danni alla persona»;

b) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «all'azione civile» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dalla presentazione della querela».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2952 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2952-bis. - (*Prescrizione in materia di assicurazioni sugli infortuni e malattie*). - I diritti derivanti da polizze su infortuni o malattie si prescrivono in tre anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dal momento in cui il contraente assicurato o il beneficiario era in

grado di poter validamente esercitare il proprio diritto».

Art. 4.

1. All'articolo 644 del codice di procedura civile, le parole «sessanta giorni» e «novanta giorni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «novanta giorni» e «centoventi giorni».

Art. 5.

1. L'articolo 133 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - (*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*). - La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro dieci giorni, mediante invio di copia integrale, anche a mezzo di comunicazione via *telefax* o mediante posta elettronica, ne dà notizia alle parti che si sono costituite».

